



Pos. CA-CDA-DELC

Delibera Consiglio di Amministrazione
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Delibera n. 155/2018	Data 3 agosto 2018	Oggetto: Predisposizione linee guida per interventi di pulizia degli arenili in condizioni di straordinarietà
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Nell'anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, in Pineto (Te), il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge, come riportato in verbale, a seguito di convocazione del Presidente del CdA del Consorzio Dr. Leone Cantarini, n.1903 del 31 luglio 2018, che ha assunto le funzioni di Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione dopo l'elezione avvenuta nella seduta del 28 settembre 2015.

Sono presenti ed assenti, ed esprimono il loro voto sulla delibera i seguenti signori:

<i>Componenti</i>	<i>Favorevoli</i>	<i>Contrari</i>	<i>Astenuti</i>	<i>Assenti</i>
1) Leone CANTARINI, Presidente.	X			
2) Nerina ALONZO	X			
3) Fabiano ARETUSI	X			
4) Marina DE ASCENTIIS	X			
5) Pietro PALOZZO	X			

La seduta odierna è in prosecuzione della precedente del 29 maggio 2018 in cui non sono riusciti ad essere esaminati tutti i punti all'Ordine del Giorno. Presiede l'adunanza il Dr. Leone CANTARINI, Presidente dell'AMP. Viene richiesta la collaborazione come segretario verbalizzante il Consigliere Avv. Pietro Palozzo.

E' presente il Direttore Arch. Fabio Vallarola per un supporto tecnico alla seduta.

- Visto il titolo V della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, "Disposizioni per la difesa del mare" e la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", in particolare agli artt. 18, 19 e 20, come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale";
- Visto il DM 21 ottobre 2009 "Istituzione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano", pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l'Area Marina Protetta al "Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano";
- Visto il DM 28 luglio 2009 "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»", pubblicato in G.U. 7 aprile 2010, n.80.
- Visto il DM 21 gennaio 2017 n.11 "Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»", pubblicato in G.U. 30 gennaio 2017, n.24, nonché il Disciplinare applicativo di tale Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. n.112 del 13 dicembre 2017 e nulla-osta Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e Mare n.0001147 del 19 gennaio 2018.

---o--- 1) ASSETTO ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO

- Visto lo Statuto, registrato Provincia di Teramo Rep.26370 del 7 febbraio 2008, del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l'approvazione delle delibere di adesione a detto Statuto: della Regione Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 2007, del Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 2007 e della Provincia di Teramo n.3 del



6 febbraio 2007 e considerate altresì le **modifiche** allo stesso Statuto assunte in Assemblea nelle sedute del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011 e 28 novembre 2011, 11 agosto 2014 e 22 giugno 2015, tutte ratificate dai Comuni con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pineto n.35 del 31 luglio 2017 e Deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Silvi n.14 del 26 luglio 2017.

Vista la Delibera di Assemblea del Consorzio n.12 del 28 settembre 2015 di nomina del **Consiglio di Amministrazione** e la successiva immediata prima riunione del CdA che nella stessa data ha provveduto alla elezione del **Presidente e Vice-presidente**.

Considerato che in data 22 dicembre 2016 è stato stipulato il contratto come **Direttore-Responsabile** del Consorzio, con durata triennale e decorrenza dal 1 gennaio 2017, con il Dr. Fabio Vallarola, con incarico dirigenziale, secondo quanto deciso nella seduta del Consiglio di Amministrazione n.58 del 22 dicembre 2016, di approvazione del risultato finale del concorso pubblico indetto per la selezione della figura specifica di Direttore-Responsabile con precedente Deliberazione dello stesso Consiglio n.45 del 23 settembre 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale Concorsi ed Esami, del 28 ottobre 2016. Affidamento dell'incarico alle condizioni previste nel CCNL comparto Dirigenza Enti Locali, in forza di quanto previsto nei Decreti del Ministero dell'Ambiente, D.M. 26.11.2003 e D.M. 25.07.2007 e D.M. 19.03.2010 e dello specifico parere positivo ricevuto dal Ministero dell'Ambiente con nota 001551 - PNM/DivII del 25 gennaio 2017 (Prot.n.122 del 25-01-2017), nonché a seguito di aspettativa non retribuita concessa dall'Ente di appartenenza subentrato.

Considerato che il Consorzio presenta la funzionalità dei propri organi con la presenza di un **Consiglio di Amministrazione** nominato con Deliberazione di Assemblea n.12 del 28 settembre 2015, che ha provveduto alla nomina del proprio Presidente Dr. Leone Cantarini in occasione della prima seduta utile, nonché il proprio organo di revisione contabile nella figura del **Revisore Unico**, nella persona della D.ssa Laura Di Paolantonio, nominato con deliberazione dell'Assemblea n. 28-2018 del 18 maggio 2018, ed infine l'**OIV-Organismo Indipendente di Valutazione**, nella persona del Dr. Massimo Tudini, nominato con Deliberazione CdA n.41 del 1 settembre 2016 e atti conseguenti, tra cui il parere positivo della Presidenza del Consiglio-Dipartimento Funzione Pubblica n.DFP0064262 P-4.17.1.7.5 del 5-12-2016 fino a fine 2017 e poi dal l'anno 2018 è stato nominato il Dr. Pier Francesco Galgani con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 6 marzo 2018 e Determinazione Dirigenziale n. 66 del 29 marzo 2018.

Richiamato il funzionamento regolare della **Commissione di Riserva**, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dall'art.25 dello Statuto, nominata con Decreti del Ministro dell'Ambiente n. 71 del 5 marzo 2013 e n. 73 del 13 febbraio 2014, di cui è Presidente il Prof. Paolo Dell'Anno, Commissione che esprime regolarmente i propri pareri sugli strumenti di programmazione, bilancio e regolamentazione dell'Area marina protetta tra cui, ultimi, i pareri positivi espressi sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale.

----o---- 2) STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEL CONSORZIO

Considerato che in forza dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2009, istitutivo dell'Area marina protetta Torre del Cerrano, e stata affidata la gestione provvisoria dell'area marina protetta a questo Consorzio di Gestione appositamente costituito dalla Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comuni di Pineto e Silvi, poi confermato con l'**affidamento definitivo** nel Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela Territorio e

Mare n.68 del 1 marzo 2018.

Vista la programmazione approvata dall'Assemblea nella seduta del 30 settembre 2011, nonché il Documento Programmatico 2017-2020 definito nelle sedute plenarie del CdA e dell'Assemblea del **21 ottobre 2016** tenutosi a Torre Cerrano e a Silvi, da intendersi quali documenti riassumibili in se, le **Linee Programmatiche** e il **Piano Generale di Sviluppo** del Consorzio come previsto dal D.Lgs.267/2000.

Richiamati gli obblighi attinenti al **Piano di Azione** della **Carta Europea del Turismo Sostenibile** che prevede la realizzazione di una serie di interventi utili alla gestione del processo inerente la CETS di cui all'assegnazione avvenuta il giorno 11 dicembre 2014 a Bruxelles presso il Parlamento Europeo.



Richiamata l'adozione avvenuta da parte dei due Comuni di Pineto e Silvi del **Piano di Gestione Siti di Interesse Comunitario "Torre del Cerrano" n.IT7120215**, attraverso la Deliberazione di Giunta del Comune di Pineto n.123 del 16 giugno 2015 e la Deliberazione di Giunta del Comune di Silvi n.152 18 giugno 2015 nonché l'adozione avvenuta da parte del Consorzio con Delibera Commissariale del Consorzio n.23 del 30 giugno 2015 e l'approvazione definitiva avvenuta con Delibera di Assemblea n.13 del 23 maggio 2017 "**Approvazione Piano di Gestione Sito di Interesse Comunitario IT7120215 "Torre del Cerrano"**", che contiene al proprio interno anche tutte le Azioni previste nel Piano di Azione della CETS.

Richiamata altresì, la deliberazione dell'Assemblea n.24 del 7 dicembre 2017 di "**Adozione proposta e Approvazione Formulario candidatura a Zona di Protezione Speciale**", trasmessa a Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ed alla Regione Abruzzo per quanto di competenza, oltre che ai due Comuni di Pineto e Silvi.

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea **n.27 del 18 maggio 2018 "Rendiconto 2017 Co.Ges. A.M.P. Torre del Cerrano"** di approvazione del Rendiconto ultimo.

Richiamate, infine, le deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio n.23 del 7 dicembre 2017 "**Indirizzi per il Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio pluriennale 2018-2020**" e n.26 del 27 dicembre 2017 "**Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio pluriennale 2018-2020**".

Considerata l'ultima variazione del **PEG/PdG2017** nonché l'approvazione del **PEG/PdG2018** approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.121 del 2 febbraio 2018 nonché la previsione triennale 2018-2020, come anche completato con Deliberazione n.125 del 6 marzo 2018 per l'approvazione della versione finale ISEA e SoDeCri caricati sui sistemi informativi del Ministero.

Vista, infine, la Deliberazione di Assemblea n.27 del 18 maggio 2018 "**Rendiconto 2017 Co.Ges. AMP Torre del Cerrano**" di approvazione del Rendiconto dello scorso anno in cui è evidenziato l'Avanzo di Amministrazione consolidato e riutilizzabile nella previsione in corso.

---o---

Richiamati il Decreto Ministeriale del 21/10/2009 "**Istituzione dell'AMP denominata "Torre del Cerrano"**" (G.U. n.24 del 30/01/2017) che indica i principi generali di salvaguardia dell'AMP con le "Attività non consentite" all'art.5, laddove recita: «*Nell'area marina protetta "Torre del Cerrano" non sono consentite le attività che possono alterare le*



caratteristiche dell'ambiente e compromettere le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto dall'art. 19 co. 3 della Legge n.394/1991 e fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di disciplina di cui all'art. 6, non è consentita:

- a) *Qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali [...]*
- e) *Qualunque alterazione diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo dell'ambiente geofisico...».*

Richiamati il Decreto Ministeriale n.11 del 12/01/2017 **“Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano”** (G.U. n.24 del 30/01/2017) che nello specifico il dettaglio nell'AMP della **“Disciplina della pulizia della spiaggia”** all'art.15, laddove recita: **«1. Le attività di pulizia della spiaggia nelle concessioni balneari sono gestite in proprio dai singoli concessionari:**

- a) *previa comunicazione al soggetto gestore, al di fuori delle aree di nidificazione dell'uccello Fratino;*
 - b) *previo parere ed eventuali prescrizioni del soggetto gestore, nelle aree di nidificazione dell'uccello Fratino.*
2. *Nella zona B non è consentita alcuna forma di livellamento dell'arenile.*
3. *Nella zona B sono consentite attività di pulizia delle spiagge esclusivamente a mano. In caso di rifiuti ingombranti all'interno della concessione, qualunque intervento è consentito solo previa verifica e accordo sulle modalità con il soggetto gestore.*
4. *Nelle zone C all'interno delle concessioni demaniali sono consentite, previa autorizzazione ed eventuali prescrizioni del soggetto gestore, le azioni di livellamento annuale strettamente necessarie allo svolgimento delle attività delle concessioni.*
5. *Le azioni di livellamento dell'arenile nelle zone C1 e C2 al di fuori delle concessioni demaniali non sono consentite, mentre nelle zone C3 sono consentite previ accordi definiti tra soggetto gestore e i comuni interessati.*
6. *La pulizia degli arenili deve essere effettuata con le seguenti modalità:*
- nella zona C1:*
- a) *al di fuori delle concessioni balneari, rigorosamente a mano;*
 - b) *all'interno delle aree in concessione, senza l'uso di mezzi motorizzati se non guidati da operatore con piedi a terra;*
- nelle zone C2 e C3:*
- c) *al di fuori delle concessioni balneari, con accordi definiti tra soggetto gestore e comuni;*
 - d) *all'interno delle concessioni, anche con mezzi meccanici».*



Richiamati gli episodi di straordinario spiaggiamento di materiali, ingombranti di origine antropica e quantità enorme di legname sotto-forma di ramaglia e canne, oltre che di veri e propri tronchi, che si è registrato nell'inverno 2017-2018 e che ha messo in seria difficoltà le amministrazioni comunali di Pineto e Silvi.

Verificato che con gli uffici tecnici comunali è opportuno mettere a punto una modalità di intervento unificata, per quanto possibile, in caso di situazioni eccezionali come quella registrata, che a volte necessitano di una interpretazione più ampia della norma fissata dal Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'AMP nel regime ordinario.

Richiamati gli articoli 28 e 28 dello stesso Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n.11 del 12/01/2017 **“Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano”** (G.U. n.24 del 30/01/2017), che così recitano:

Art. 29 – Oggetto ed ambito di applicazione

«5. Il soggetto gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività

istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, può rilasciare specifiche autorizzazioni, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento».

Art. 30 – Domanda di autorizzazione

«6. È facoltà del soggetto gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo».

Visto l'esito della riunione svoltasi presso la sede operativa dell'AMP in Villa Filiani a Pineto il 5 luglio 2018, previo convocazione con nota n.1678 del 2 luglio 2018, con i Comuni di Pineto e Silvi in presenza dei rappresentanti politici e con i responsabile delle aree tecniche dei due comuni, nonché di rappresentanti delle imprese che si occupano di rimozione dei rifiuti sugli arenili.

Considerato quanto anche accaduto a causa di ulteriori spiaggiamenti straordinari verificatisi in piena stagione estiva che ha comportato un intervento d'urgenza del Comune di Pineto come spiegato dal Sindaco e dall'incaricato del Servizio nella nota del 16 luglio 2018 (Prot.n.1796) assunta e reinviata dalla Capitaneria di Porto-Locamare Silvi con nota 10772 del 13 luglio 2018.

Visto quanto riportato in verbale nel Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2018, dove si è chiesto espressamente al Direttore *«di provvedere immediatamente alla redazione di procedure operative in situazione di emergenza relative allo spiaggiamento di materiale da sottoporre al CdA»*, che ha portato alla redazione dell'elaborato riportato in allegato alla presente.

Considerato opportuno da parte del Consiglio di Amministrazione integrare la bozza delle linee guida proposte *«specificando che al punto 4 comma 4) venga inserito il termine di 48 ore per verifica specie ed habitat e modalità di rimozione dei rifiuto, al punto 4), comma 6), per l'atto autorizzatorio dalla segnalazione non cpngunta della situazione che si è verificata».*

Ritenuto opportuno, inoltre, sempre da parte del Consiglio di Amministrazione, richiedere ai comuni la individuazione fin d'ora i punti temporanei di raccolta e/o centri di trasbordo di cui al punto 4), comma 12).

---0---

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali.

**Tutto quanto sopra premesso e considerato,
DELIBERA**

Di considerare le premesse parte integrante della presente deliberazione.

Di inviare ai Comuni di Pineto e Silvi, per le proprie indicazioni ed integrazioni, le allegate "LINEE GUIDA per la GESTIONE MATERIALE SPIAGGIATO in SITUAZIONI STRAORDINARIE all'interno dell'AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO" (*Allegato I*), che forniscono indirizzi di carattere generale per operare nei casi di interventi straordinari da effettuarsi in condizioni di eccezionalità, tali da richiedere l'applicazione degli art. 29 co.5 e art. 30 co.6 del D.M. 10 gennaio 2017 n.11 "*Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano*" (G.U. n.24 del 30/01/2017).

Di chiedere ai due Comuni la integrazione delle stesse Linee Guida con la individuazione dei siti di



carico e scarico dei materiali temporanei e dei punti di trasbordo dei materiali anche sulle modalità di gestione dei rifiuti delle spiagge in concessione.

Di inviare la presente alla **Commissione di Riserva** e, in attesa del rinnovo, al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, perché si esprima con un proprio parere sulla bontà della scelta e la correttezza nel merito delle Linee Guida predisposte.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n.267/2000.

Di pubblicare la presente Delibera sul sito dell'Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it, in osservanza a quanto previsto dall'art.124 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 18 giugno 2009, n.69, art.32, che obbliga alla sola pubblicazione a mezzo sito informatico e attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante
Avv. Pietro PALOZZO

Il Presidente
Dr. Leone CANTARINI



Parere Regolarità Tecnica e Contabile
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

FAVOREVOLE

Il Responsabile
dell'Area Marina Protetta
Dr. Fabio VALLAROLA

Certificato di pubblicazione

Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito ufficiale Area Marina Protetta "www.torredelcerrano.it" ai sensi della Delibera CdA n.6 del 18.02.2011, in data:

Il Responsabile
dell'Area Marina Protetta
Dr. Fabio VALLAROLA

VISTO
Operatore Area Amm.va

Allegato

Pos. AC-REO-DISA-2018

LINEE GUIDA per la GESTIONE MATERIALE SPIAGGIATO in SITUAZIONI STRAORDINARIE all'interno dell'AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO

1) Finalità

Le presenti linee guida, forniscono indirizzi di carattere generale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, per una corretta gestione dei materiali spiaggiati sul demanio marittimo libero e/o in concessione nell'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano", nei casi di interventi straordinari da effettuarsi in condizioni di eccezionalità, al fine di:

- **migliorare l'organizzazione dei servizi** di igiene urbana dedicati alle spiagge marittime anche in occasione di **eventi straordinari** che richiedono l'applicazione degli art. 29 co. 5 e art. 30 co 6 del D.M. 10/01/2017 n. 11 (G.U. n.24 del 30/01/2017);
- **preservare prioritariamente la risorsa naturale sabbia**, il cui volume asportato durante le operazioni di pulizia può rappresentare quote molto importanti e così contrastare l'erosione degli arenili; e **tutelare habitat e specie animali e vegetali** protette;
- garantire una distinta **gestione delle diverse frazioni di materiale spiaggiato**, promuovendone il suo riutilizzo e/o riciclo, favorendo la pratica della cessazione di qualifica di rifiuto (c.d. *end of waste*) e riducendo il ricorso allo smaltimento in discarica
- incrementare la produzione e consumo di energia rinnovabile derivante da materiale di origine vegetale e favorire lo sviluppo di economie circolari.

2) Estratto norme sulla gestione e pulizia degli arenili nell'AMP Torre del Cerrano

2.a) Decreto Ministeriale del 21/10/2009 "*Istituzione dell'AMP denominata "Torre del Cerrano"* (G.U. n.24 del 30/01/2017).

Art. 5 – Attività non consentite

«Nell'area marina protetta "Torre del Cerrano" non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e compromettere le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto dall'art. 19 co. 3 della Legge n.394/1991 e fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di disciplina di cui all'art. 6, non è consentita:

- b) *Qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali [...]*
- f) *Qualunque alterazione diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo dell'ambiente geofisico...»*

2.b) Decreto Ministeriale n.11 del 12/01/2017 "*Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano"* (G.U. n.24 del 30/01/2017).

Art. 15 – Disciplina della pulizia della spiaggia

«1. Le attività di pulizia della spiaggia nelle concessioni balneari sono gestite in proprio dai singoli concessionari:

- a) *previa comunicazione al soggetto gestore, al di fuori delle aree di nidificazione dell'uccello Fratino;*
- b) *previo parere ed eventuali prescrizioni del soggetto gestore, nelle aree di nidificazione dell'uccello Fratino.*



2. Nella zona B non è consentita alcuna forma di livellamento dell'arenile.
3. Nella zona B sono consentite attività di pulizia delle spiagge esclusivamente a mano. In caso di rifiuti ingombranti all'interno della concessione, qualunque intervento è consentito solo previa verifica e accordo sulle modalità con il soggetto gestore.
4. Nelle zone C all'interno delle concessioni demaniali sono consentite, previa autorizzazione ed eventuali prescrizioni del soggetto gestore, le azioni di livellamento annuale strettamente necessarie allo svolgimento delle attività delle concessioni.
5. Le azioni di livellamento dell'arenile nelle zone C1 e C2 al di fuori delle concessioni demaniali non sono consentite, mentre nelle zone C3 sono consentite previ accordi definiti tra soggetto gestore e i comuni interessati.
6. La pulizia degli arenili deve essere effettuata con le seguenti modalità:
nella zona C1:
 - a) al di fuori delle concessioni balneari, rigorosamente a mano;
 - b) all'interno delle aree in concessione, senza l'uso di mezzi motorizzati se non guidati da operatore con piedi a terra;
 nelle zone C2 e C3:
 - c) al di fuori delle concessioni balneari, con accordi definiti tra soggetto gestore e comuni;
 - d) all'interno delle concessioni, anche con mezzi meccanici».

Art. 29 – Oggetto ed ambito di applicazione

«5. Il soggetto gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, può rilasciare specifiche autorizzazioni, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento».

Art. 30 – Domanda di autorizzazione

«6. È facoltà del soggetto gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo».

3) Considerazioni sulla classificazione del materiale spiaggiato

L'analisi della normativa di riferimento in materia di rifiuti e del loro riutilizzo, potrebbe permettere di non considerare aprioristicamente il materiale eterogeneo spiaggiato durante le mareggiate come rifiuto. Occorre inoltre sottolineare che lo spiaggiamento di frazioni organiche (legname e vegetazione, alghe e piante acquatiche, conchiglie e resti di fauna marina, ecc.) è da considerare un fenomeno naturale e per questo motivo le normative nazionali, all'interno delle Aree Protette e non solo, ne limitano la rimozione.

Un rifiuto è una «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (D. Lgs. 152/06 art. 183. co. 1 lett. a), mentre il loro riutilizzo è definito come qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti» (D. Lgs. 152/06 art. 183. co. 1 lett. r).

La definizione di rifiuto permette di distinguere i materiali spiaggiati in:

1. rifiuti solidi urbani che comprendono tutti i materiali non riutilizzabili in alcun modo (plastiche, lattine, legname che per quantità e qualità non è riutilizzabile, ecc.);
2. materiali riutilizzabili che comprendono quelli per i quali è possibile individuare un preciso riutilizzo (legname riutilizzabile per quantità e qualità, oggetti di valore, imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi, ecc.).

L'art. 184, co. 2, lett. d) del D.Lgs 152/06 definisce inoltre i rifiuti urbani come «i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua». Tale norma assegna lo status di rifiuto solido urbano a tutti i rifiuti presenti sulle spiagge, ma non sentenzia che tutti i



materiali spiaggiati sono rifiuti.

L'art. 185, co. 1, lett. f) del D.Lgs 152/06 stabilisce che vengano escluse dal regime dei rifiuti *le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.*

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con nota prot. n. 1128 del 09/01/2014, in risposta alle richieste della Regione Liguria, sottolinea la possibilità di escludere che la combustione in impianti termici civili del materiale legnoso spiaggiato possa dar luogo ad impatti ambientali superiori a quelli derivanti dall'utilizzo di biomasse di altra provenienza.

L'art. 183, co. 1, lett. o) del D.Lgs 152/06 definisce la **raccolta** come *«il prelievo dei rifiuti compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta»* medesima.

Il D.L. 91/2014 convertito nella Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 ha modificato l'art. 183, comma 1, lettera o) del D.Lgs 152/06 introducendo **norme specifiche per la gestione dei materiali spiaggiati**, affermando che *«non costituiscono attività di gestione di rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi inclusi mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati».*

Tali modifiche normative permettono di operare attraverso una cernita del materiale spiaggiato, creando un deposito di solo legno, da considerare una risorsa e non un rifiuto, separato da altro materiale di origine antropica, da considerare invece come rifiuto. Così procedendo **la raccolta finale del legno**, separato dagli altri materiali, **non si configura come attività di gestione dei rifiuti** [ARPAT-Toscana nota prot. n. 63710 del 24/09/2014].

Nell'ottica di quanto previsto dall'art. 180bis del D.Lgs. 152/06, che prevede l'impegno da parte delle pubbliche amministrazioni di promuovere azioni volte a favorire il riutilizzo, si potrebbe quindi ritenere che il materiale spiaggiato, per la sua origine naturale e per la possibilità di essere riutilizzato per la produzione di energia, possa **non rientrare nel campo di applicazione dei rifiuti**, così come previsto dal sopra citato art. 185, co. 1, lett. f) del D.Lgs 152/06, che esclude dal regime dei rifiuti *«...paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».*

Così procedendo per i materiali legnosi spiaggiati si possono configurare i seguenti **tre approcci gestionali**:

1. Approvvigionamento da parte dei cittadini, previa regolamentazione da parte della pubblica amministrazione, dei materiali legnosi per riutilizzo negli impianti termici privati (tale approccio necessita comunque di un'attenta regolamentazione escludendone eventualmente la possibilità all'interno delle zone di maggior tutela o anche nell'intera AMP e limitandola quindi alle sole zone contigue.
2. Prelievo da parte di ditte specializzate e senza esborsi per la pubblica amministrazione, se la quantità e le dimensioni del legname presente sono tali da rendere vantaggioso un suo utilizzo commerciale come cippato.
3. Recupero/smaltimento nell'ambito del ciclo dei rifiuti se il materiale legnoso non è sfruttabile commercialmente (materiale minuto e/o mescolato ad altri materiali, ecc.)

Le considerazioni riportate, possono costituire motivo di interesse non solo all'interno dell'AMP "Torre del Cerrano", ma in generale su gli interi territori comunali, con positivi risvolti anche sotto il profilo di risparmio economico della gestione di materiale spiaggiato.

4) Procedure di intervento per la gestione dei materiali spiaggiati

- 1) Promozione attraverso tavoli politici e tecnici di azioni e buone pratiche di **prevenzione**:
 - alla bonifica di discariche dei fiumi,



- alla gestione corretta degli alvei fluviali, inclusi gli sbarramenti artificiali lungo il Fiume Vomano.
- 2) Sopralluoghi congiunti tra uffici tecnici dell'AMP e dei Comuni di Silvi e Pineto ed eventuali incontri di approfondimento, con **stima quali-quantitativa del materiale spiaggiato** per l'individuazione sommaria delle tipologie di materiale presente (plastiche, metalli, rifiuti pericolosi, ecc.), da effettuare anche attraverso semplice esame a vista, e per un'indicazione sommaria delle quantità, anche in relazione alle medie annuali di materiale spiaggiato che viene raccolto dai Comuni di Silvi e Pineto.
 - 3) Segnalazione congiunta delle situazioni **ordinarie** e di **eccezionalità** di cui agli artt. 29 e 30 del REO.
 - 4) Verifica entro le 48 ore dalla segnalazione della presenza di **specie ed habitat protetti** nell'area oggetto di intervento, con particolare riferimento alle aree di nidificazione del Fratino (*Charadrius alexandrinus*) ed agli ambienti dunali;
 - 5) Individuazione **modalità di rimozione dei rifiuti** per tipologia e per area, con verifica delle possibilità di riutilizzo e di raccolta differenziata, con particolare attenzione alle zone interessate da situazioni di eccezionalità.
 - 6) **Atto autorizzativo** entro le 48 ore successive alla verifica nella forma endoprocedimentale congiunta tra Comune ed AMP, con indicazione delle aree interessate da situazioni eccezionali e delle modalità di prelievo così come individuate qui di seguito:
 - a. in caso di **materiale legnoso** in eccesso, in particolare se densamente misto a plastiche ed altri materiali di origine antropica, e non riutilizzabile altrimenti, con copertura pressoché totale della spiaggia, la modalità di rimozione per sotto-zone, in ogni caso fuori dall'area di duna, sarà la seguente:
 - o **Zona C3**: rastrello su gommato, prelievo dei mucchi con ragno/rastrello e trasporto su camioncino passante su battigia;
 - o **Zona C2**: rastrello meccanico con prelievo superficiale e uomo a terra per la raccolta di materiale di origine antropica. Prelievo dei mucchi con ragno/rastrello su gommato e trasporto su camioncino passante su battigia;
 - o **Zona C1**: Idem come C2;
 - o **Zona B**: rastrello a mano, prelievo dei mucchi con ragno/rastrello su gommato e trasporto su camioncino passante su battigia.
- Durante i passaggi con rastrelli meccanici, i mezzi dovranno essere seguiti da operai a terra per la raccolta manuale dei rifiuti antropici sfuggiti al rastrello. I tronchi ed il legname di maggior dimensione non verrà asportato e verrà lasciato sulla spiaggia anche al fine di contrastarne l'erosione.
- 7) In caso di presenza puntuale di **rifiuti ingombranti** (relitti di barche, carrelli abbandonati, attrezzature da spiaggia, ecc.) la modalità di rimozione per area sarà la seguente:
 - **Zona C**: prelievo del materiale con mezzo meccanico e trasporto su camioncino passante su battigia;
 - **Zona B**: prelievo del materiale a mano o con mezzo meccanico, qualora non rimovibile a mano, su gommato e trasporto su camioncino passante su battigia.
 - 8) Le operazioni di pulizia e raccolta del materiale spiaggiato dovranno sempre prevedere la presenza di operatori a piedi impegnati nella raccolta di materiale sciolto anche sulle dune ed anche oltre le delimitazioni.
 - 9) Ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. n) del D.Lgs 152/06 le imprese impegnate in operazioni di *prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi inclusi mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati* operanti esclusivamente nelle aree demaniali marittime libere e in concessione, non esercitano di fatto attività di gestione dei rifiuti.
 - 10) Considerata la necessità di tutelare la **risorsa naturale sabbia** è necessario:
 - provvedere ad effettuare una preventiva selezione delle frazioni omogenee riciclabili (plastiche, metalli, vetro, legno, ecc.);
 - effettuare la raccolta e l'eventuale trattamento dei rifiuti residui dalle operazioni di cui al punto precedente mediante operazioni che consentano il permanere del maggior quantitativo possibile di risorsa naturale **sabbia** quali: vagliatura, cernita diretta in spiaggia, pulizia selettiva, ecc.

- 11) Le operazioni di cernita preliminare, da effettuare nel tempo tecnico strettamente necessario, dovrebbe essere finalizzato il più possibile alla creazione dei seguenti **flussi di materiale**:
- materiale inerte (*sabbia*) da separare e destinare al mantenimento in sito o ripascimento;
 - materiale di origine antropica da considerare rifiuto e da gestire come tale al di fuori delle aree demaniali;
 - materiale di origine vegetale (legname, alghe, ecc.) che non si configura come rifiuto se destinato ai processi di seguito indicati:
 - a) legname destinato alla triturazione e cippatura per la produzione di energia;
 - b) legname destinato alla triturazione per la produzione di pannelli truciolati;
 - c) alghe e piante acquatiche destinate alla produzione di energia rinnovabile o carta;
 - d) legname, alghe e piante acquatiche destinati al mantenimento in loco a difesa dell'erosione ed a rinforzo del cordone dunale.
- 12) Individuazione da parte dei Comuni, in accordo con l'AMP, dei **punti temporanei di raccolta e/o centri di trasbordo** sia del materiale proveniente dal demanio libero, sia del materiale raccolto dai concessionari all'interno del demanio in concessione. Di norma il materiale depositato non dovrà permanere oltre le 48 ore.
- 13) Il **materiale litoide ed i sedimenti ghiaiosi** in eccesso e che non è possibile conservare in loco, in particolare in prossimità delle spiagge sabbiose limitrofe alle foci di corsi d'acqua, potranno essere ricollocati, privi di altri materiali e/o rifiuti, nell'ambito della fascia di rispetto di ca. 150 m dagli argini fluviali, come previsto dalla Circolare n. 1/2014 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo.
- 14) Il **materiale organico non legnoso** in eccesso (alghe, conchiglie, ecc.) dovrà essere gestito con le seguenti modalità in ordine di priorità:
- mantenimento in loco delle c.d. banquettes;
 - spostamento degli accumuli, con valutazione delle eventuali possibilità di interrimento, previa attenta bonifica da materiali antropici, come previsto dall'art. 39 co. 11 del D. Lgs. 205/2010 e come richiamato dalla Circolare n. 1/2011 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, se compatibile con la tutela dell'ambiente costiero;
 - rimozione permanente degli accumuli e trasporto a discarica.

5) Riferimenti normativi

- D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. "Norme in materia ambientale"
- D. Lgs. 2015/2010 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"
- L. R. n. 45 del 2007 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"
- D. M. n.11 del 12/01/2017 "Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano"
- Circolare n. 1/2011 "Direttive regionali per la gestione dei rifiuti accumulatisi in spiagge marittime" - Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti (BURA Speciale Ambiente n. 25 del 15/04/2011)
- Circolare n. 1/2014 "Ulteriori disposizioni per la gestione dei rifiuti e materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi depositatisi sulle spiagge marittime" - Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti
- Parere ISPRA del 09/01/2014 prot. n. 0001128 "Materiale ligneo a seguito di eventi meteo"

6) Bibliografia

- Bruschi G., Pacciani A. *La gestione dei materiali legnosi spiaggiati sugli arenili. L'esperienza di Marina di Carrara* in Studi Costieri 2017-26: 29-40.
- ARPAT-Toscana nota prot. n. 63710 del 24/09/2014



- *Linee guida sulla gestione del materiale spiaggiato* della Regione Marche (Delib. Giunta Reg. n. 311 del 03/04/2017)
- *Linee guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate* della Regione Puglia (Maggio 2015)

7) Cartografia

Mappa dell'AMP Torre del Cerrano con suddivisione in zone e sotto zone

